

NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE

Art. 1

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza, portano obbligatoriamente, senza licenza, le armi da sparo in dotazione, purchè nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza.

Art. 2

Il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio di Polizia Locale equivale al numero degli addetti in possesso della qualifica di agente di P.S. maggiorato, quale dotazione di riserva, di un massimo del 5% degli stessi o di almeno un'arma.

Art. 3

Il provvedimento di cui all'art. 2 ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione sono comunicati al Prefetto dal Sindaco.

Art. 4

Le armi in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 devono essere quelle previste dal "Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo" e possono essere le seguenti:

- pistola semiautomatica cal. 9 corto;
- pistola semiautomatica cal. 9 x 21;
- pistola semiautomatica cal. 7,65.

Art. 5

Il personale della Polizia Locale può essere dotato, a seguito di determinazione del Comandante/Responsabile del Servizio, degli accessori previsti dalla vigente normativa regionale :

bastone estensibile;

spray antiaggressione.

Gli stessi, unitamente alle manette, costituiscono la dotazione individuale per l'espletamento del servizio. Il personale può, altresì, utilizzare la sciabola per particolari servizi di rappresentanza.

Art. 6

L'arma è assegnata in via continuativa al personale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza con decreto del sindaco. Gli estremi di tale decreto unitamente al provvedimento che riconosce la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, vengono annotati sul tesserino di riconoscimento rilasciato al personale della Polizia Locale che deve essere portato congiuntamente all'arma in dotazione.

Art.7

Il personale della Polizia Locale che riveste la qualifica di agente di P.S., presta servizio armato, dopo aver conseguito il necessario addestramento e deve superare, ogni anno, almeno un corso di lezione di tiro presso un poligono abilitato.

L'arma assegnata deve essere restituita al Sindaco all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di lavoro nonché tutte le volte che ciò sia disposto dal Comandante/Responsabile del Servizio con provvedimento formale e motivato.

Art.8

Per le modalità del porto dell'arma valgono le disposizioni di cui all'art. 5 del D.M. n°145 del 14/03/1987. Per i servizi espletati fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, per soccorso od in supporto, i casi e le modalità dell'armamento sono determinati dal Comandante/Responsabile del Servizio nel rispetto degli eventuali piani o accordi fra le amministrazioni interessate. Per detti servizi deve essere data comunicazione, da parte del Sindaco, ai Prefetti competenti per territorio dei contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza.

Art.9

Il Sindaco garantisce l'approvvigionamento delle armi e munizioni. Qualora sussista un'eccedenza di armi e munizioni rispetto a quelle assegnate in via continuativa, si adottano i provvedimenti di cui al capo 111 del D.M.I. 4 marzo 1987 n°145. Ogni assegnatario dell'arma in via continuativa oltrechè custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione, deve in ogni modo evitarne il deposito in armadietti o cassette facilmente raggiungibili. Le armi da sparo di riserva, il loro munizionamento e quelle eventualmente depositate provvisoriamente per motivate ragioni dal personale, saranno custodite in un armadio blindato collocato negli uffici della Polizia Locale.